

Publicato il 11/04/2022

**N. 00480/2022 REG.PROV.COLL.**  
**N. 00286/2022 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

*ex art. 60 cod. proc. amm.;*

sul ricorso numero di registro generale 286 del 2022, proposto da - OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Uljana Gazidede, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno e Questura Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria *ex lege* in Bari, via Melo, 97;

***per l'annullamento,***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del provvedimento, Cat. A.12/2021/Imm./n.05/P.S., emesso dal Questore di Bari in data 17.2.2022 e notificato in pari data, con cui è stata decretata l'irricevibilità della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

- nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni previste;

Sentite le stesse, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue:

### FATTO e DIRITTO

1. - Il ricorrente -OMISSIS- faceva ingresso in Italia in data 6.3.2020 con visto d'ingresso multiplo per lavoro subordinato della durata 270 giorni, grazie al nulla osta ottenuto dal datore di lavoro, sig. -OMISSIS-, in data 10.2.2020 dal S.U.I. di Bari.

In data 2.9.2020 lo stesso sottoscriveva il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e, conseguentemente, otteneva in data 3.9.2020 il permesso di soggiorno I16045078 per lavoro stagionale con scadenza fissata al 1°.6.2021.

In data 29.1.2021 il datore di lavoro comunicava all'INPS con Modello UNI-LAV la trasformazione del contratto da stagionale a tempo indeterminato con data di inizio al 1°.2.2021.

Nell'aprile del 2021, prima della scadenza naturale del permesso di soggiorno, il ricorrente si rivolgeva al Patronato Epas avendo la necessità di regolarizzare la sua posizione sul territorio per il prosieguo del nuovo rapporto di lavoro.

Il Patronato Epas, in presenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in data 19.4.2021 inoltrava una richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

In data 5.5.2021 la Questura di Bari convocava il ricorrente per il fotosegnalamento ai fini del rilascio del rinnovo, a cui seguiva la richiesta di anticipazione del ricorrente, avendo l'esigenza di rinnovare la patente.

Seguiva l'impugnato provvedimento di irricevibilità dell'istanza fondato sull'errore del ricorrente consistente nell'aver presentato una richiesta di rinnovo (non più possibile) in luogo di una istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente -OMISSIS- contestava il provvedimento in epigrafe indicato, deducendo un'unica censura così sinteticamente riassumibile:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10-*bis* e 21-*octies* legge n. 241/1990; violazione di legge per eccesso di potere per difetto d'istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 5 dlgs n. 286/1998.

2. - Si costituivano il Ministero dell'Interno e la Questura di Bari, resistendo al gravame.

3. - Alla camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022, il Collegio tratteneva la causa per la decisione nel merito, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., dandone avviso alle parti.

4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere accolto in quanto fondato.

Invero, come correttamente evidenziato da parte ricorrente, l'Amministrazione ha illegittimamente omesso la comunicazione sia dell'avviso di avvio del procedimento *ex* art. 7 legge n. 241/1990, sia del preavviso di rigetto *ex* art. 10-*bis* legge n. 241/1990 (in relazione al quale a seguito dell'art. 12, comma 1, lett. i) decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 non trova più applicazione la previsione di cui all'art. 21-*octies*, comma 2 legge n. 241/1990).

Se il -OMISSIS- fosse stato debitamente preavvertito della conclusione negativa del procedimento avrebbe potuto agevolmente evidenziare alla P.A. che la richiesta di rinnovo dallo stesso presentata era nella sostanza finalizzata alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Come rilevato da T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 25.8.2020, n. 1597 “Il ricorso va accolto atteso che, per giurisprudenza pacifica, in mancanza di una previsione espressa circa l’onere per il richiedente, di acquisire l’attestazione della disponibilità di una quota, a detto adempimento deve procedere d’ufficio l’Amministrazione, essendo pertanto illegittimo il diniego di permesso di soggiorno, incentrato sulla mancata presentazione della domanda di verifica della quota di ingresso (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 12.4.2018 n. 987, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 1.6.2016, n. 6458, T.A.R. Toscana n. 1327/2014, T.A.R. Marche, Sez. I, 4.4.2013, n. 269), come ha avuto luogo nel caso di specie.”.

Inoltre, il mancato riferimento da parte dell’art. 24, comma 10 dlgs n. 286/1998 (come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. b) dlgs n. 203/2016: “Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all’articolo 3, comma 4”) alla sussistenza delle condizioni per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (diversamente dal previgente art. 24, comma 4 dlgs n. 286/1998: “Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verificano le condizioni”) deve essere inteso nel senso della non necessità del rientro del soggetto istante nel paese di origine.

Ne consegue che nel caso di specie si sarebbero potuti ritenere sussistenti i presupposti per la conversione d'ufficio della istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro stagionale in istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato in considerazione della documentazione prodotta dall'interessato.

5. - In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento del provvedimento impugnato.

6. - In considerazione della peculiarità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Giacinta Serlenga, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesco Cocomile**

**IL PRESIDENTE**  
**Orazio Ciliberti**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.